



Tutela della salute nelle lavanderie

Informazioni per i datori di lavoro e i superiori

Le persone che lavorano nelle lavanderie sono esposte a diversi pericoli per la salute di natura fisica, chimica e biologica.

Le informazioni della presente pubblicazione sono destinate ad aiutare i datori di lavoro e i superiori ad agire responsabilmente per tutelare la salute dei loro collaboratori e a prevenire le malattie professionali.

1 Tutela della salute per chi lavora nelle lavanderie	4	6 Raccolta, deposito e trasporto in sicurezza della biancheria sporca	12
1.1 Definizioni	4	6.1 Corpi estranei, pericolo di lesioni	12
2 Pericoli per la salute	5	6.2 Polvere	12
2.1 Sollecitazioni ambientali	5	6.3 Imballaggio per il trasporto	12
2.2 Sollecitazione dell'apparato locomotore	5	7 Prevenzione delle malattie infettive	13
2.3 Pericoli chimici	5	7.1 Misure tecniche e costruttive	13
2.4 Rischi di infezione	5	7.2 Misure organizzative	13
3 Corretta organizzazione dell'ambiente di lavoro	7	7.3 Misure di protezione individuale	14
3.1 Illuminazione	7	7.4 Misure di medicina del lavoro	15
3.2 Microclima	8	7.5 Misure in caso di contatto con sangue e altri fluidi corporei	15
3.3 Rumore	9	8 Protezione della maternità	16
4 Riduzione del sovraccarico biomeccanico	10	9 Riferimenti di legge	17
4.1 Valutazione del sovraccarico biomeccanico	10	10 Maggiori informazioni	18
4.2 Misure	10		
5 Prevenzione degli effetti delle sostanze chimiche	11		
5.1 Principi	11		
5.2 Compiti dei superiori e degli addetti alla sicurezza	11		

1 Tutela della salute per chi lavora nelle lavanderie

Le persone che lavorano nelle lavanderie possono essere esposte a sollecitazioni che mettono in pericolo la loro salute. Durante le fasi di raccolta, trasporto e trattamento della biancheria sporca, gli agenti fisici o il contatto con sostanze chimiche e agenti patogeni possono, nella peggiore delle ipotesi, causare l'insorgenza di malattie professionali.

I datori di lavoro e i superiori sono responsabili della tutela della salute dei loro collaboratori. Le informazioni contenute nel presente opuscolo li aiutano ad acquisire le competenze necessarie per assumersi tale responsabilità nonché a prevenire le malattie professionali nella loro azienda.

Il capitolo 2 elenca i pericoli per la salute di cui occorre tenere conto nelle lavanderie. Nei capitoli da 3 a 8 sono descritte le misure di protezione necessarie per tutelare la salute dei propri collaboratori.

1.1 Definizioni

Nelle lavanderie si distingue tra un settore sporco e un settore pulito. Il primo, che comprende la consegna, lo smistamento e il trattamento della biancheria sporca, è definito «**zona sporca**» nella presente pubblicazione. Il secondo, che comprende il trattamento della biancheria lavata e pulita, è definito «**zona pulita**».

2 Pericoli per la salute

2.1 Sollecitazioni ambientali

Sollecitazioni ambientali tipiche di una lavanderia sono ad esempio:

- **un'illuminazione** inadeguata o insufficiente, abbagliamenti;
- **il microclima** caratterizzato da alte temperature, elevata umidità dell'aria e correnti d'aria;
- **i rumori fastidiosi** degli impianti (lavaggio, asciugatura, sistemi di trasporto);
- **gli spazi ristretti**.

2.2 Sollecitazione dell'apparato locomotore

Alcune attività svolte nelle lavanderie possono esporre l'apparato locomotore a pesanti sollecitazioni. I pericoli per la salute derivano soprattutto da:

- **il lavoro in piedi**;
- **il lavoro fisico pesante**, ad esempio:
 - districare i mucchi di biancheria;
 - caricare e scaricare contenitori;
 - sollevare e trasportare pesi (sacchi);
 - spostare diverse tonnellate di biancheria (al giorno e a persona);
- **posture inadeguate** (posture forzate), ad esempio:
 - braccia sollevate sopra la testa;
 - manipolazione di oggetti lontani dal tronco;
 - rotazione del tronco;
 - sollecitazioni di un solo lato del corpo;
- **attività ripetitive**, brevi movimenti ripetitivi.

2.3 Pericoli chimici

La pericolosità degli effetti chimici sulla salute dei collaboratori deriva soprattutto dall'utilizzo dei seguenti gruppi di sostanze:

- **disinfettanti per superfici**
- **detersivi e additivi**.

I disinfettanti possono provocare dermatiti tossiche e allergiche da contatto (reazioni infiammatorie della pelle, eczemi). Possono anche irritare le vie respiratorie e la congiuntiva nonché causare allergie delle vie respiratorie superiori e inferiori.

L'uso di detersivi e additivi comporta anzitutto il pericolo di contrarre dermatiti tossiche e allergiche da contatto.

Pertanto, i disinfettanti e i detersivi sono anche i principali responsabili delle malattie professionali contratte dai lavoratori delle lavanderie e quelle della pelle sono al primo posto.

Svolgere attività in un ambiente umido sollecita maggiormente la pelle, che reagisce in maniera più sensibile alle sostanze chimiche.

2.4 Rischi di infezione

Il pericolo biologico deriva soprattutto dalla biancheria proveniente da ospedali, ambulatori e infermerie di case di cura, laboratori medici, cliniche veterinarie e istituti di anatomia patologica, ma anche da altri tipi di biancheria contaminata da materiale organico.

Se la biancheria è sporca di sangue, escrezioni e secrezioni umane o animali, è possibile che siano presenti **agenti infettivi**. Ciò nonostante, a oggi sono stati rilevati solo pochi casi di malattie infettive effettivamente riconducibili al contatto con biancheria contaminata proveniente da istituti sanitari.

Sussiste, dunque, un rischio esiguo di contrarre una malattia infettiva professionale nel trattare biancheria contaminata. Tuttavia, attraverso misure tecniche, organizzative e personali, occorre adottare tutte le precauzioni per evitare infezioni trasmesse attraverso il contatto con sangue, escrezioni e secrezioni o l'aria (per via aerea). In linea di principio, dunque, tutta la biancheria sporca proveniente dagli istituti summenzionati deve essere considerata come potenzialmente infettiva.

Le possibili vie di trasmissione delle infezioni sono:

- inalazione di polvere o aerosol;
- per via orale (principalmente trasmissione da mano a bocca);
- contatto diretto o indiretto con pelle o mucose (anche congiuntiva);
- ferite da taglio e da punta.

Le attività a rischio di infezione sono:

- raccolta, ritiro, trasporto e scarico di biancheria sporca;
- smistamento della biancheria;
- pretrattamento delle macchie;
- caricamento delle lavatrici;
- lavori di manutenzione e riparazione nella zona sporca.

3 Corretta organizzazione dell'ambiente di lavoro

Si invita ad attenersi ai principi di progettazione per gli ambienti di lavoro illustrati nel presente capitolo, che concretizzano le misure di protezione dai pericoli per la salute derivanti dalle sollecitazioni ambientali.

3.1 Illuminazione

Gli ambienti di lavoro necessitano della luce diurna e di un'illuminazione artificiale. L'illuminazione deve garantire condizioni di visibilità adeguate al tipo e alle esigenze dell'attività lavorativa (uniformità, colore della luce, spettro cromatico, senza abbagliamenti).

Illuminamento

La capacità visiva è direttamente proporzionale all'illuminamento. L'illuminamento deve dunque essere tale da consentire di vedere senza sforzo quando si lavora. A partire da 45 anni i lavoratori hanno bisogno di un maggiore illuminamento.

La tabella 1 riporta valori indicativi tipici delle lavanderie conformemente alla norma SN EN 12464-1. I valori di illuminamento espressi in Lux (lx) sono valori minimi. Si raccomanda sempre di garantire una maggiore illuminazione, in particolare con riguardo ai lavoratori più anziani nonché all'invecchiamento delle lampade e allo sporco che vi si deposita. Le moderne lampade a LED consentono di risparmiare energia e hanno una durata di vita più lunga rispetto alle lampade a filamento.

Tabella 1

Attività, tipo di locale	Lux
Superfici di spostamento, corridoi, scale, ascensori, rampe di carico	100 lx
Toilette, locali per l'igiene personale, spogliatoi	200 lx
Ingresso merce, selezione, smistamento	300 lx
Lavaggio e pulitura chimica	300 lx
Stiratura e pressatura	300 lx
Controllo e riparazioni, lavori di cucitura	750 lx
Locali per le pause	300 lx

Valori indicativi per l'illuminamento nei vari locali di lavoro delle lavanderie (in lux).

Abbagliamenti

Se abbagliati, i lavoratori possono affaticarsi di più, commettere errori e, nel peggiore dei casi, subire un infortunio. Per questo è importante evitare ampiamente tali situazioni negli ambienti di lavoro. Gli abbagliamenti sono provocati, ad esempio, da oggetti lucenti, superfici riflettenti (acciaio cromato, finestre), forti contrasti di luminosità nel campo visivo ed effetti di controllo (irraggiamento solare dai lucernari).

Maggiori informazioni sull'illuminazione

- Indicazioni relative alle ordinanze 3 e 4 concernenti la legge sul lavoro, OLL 3, art. 15
- Lista di controllo «Illuminazione nei luoghi di lavoro», www.suva.ch/67051.i
- SN EN 12464-1 «Licht und Beleuchtung - Beleuchtung von Arbeitsstätten - Teil 1: Arbeitsstätten in Innenräumen» (disponibile anche in inglese e francese)

3.2 Microclima

Negli ambienti con posti di lavoro permanenti, è necessario garantire temperature gradevoli (indicazioni relative all'OLL3, art. 16, e norma SIA 180). In casi eccezionali sono ammesse deroghe, purché siano opportunamente motivate e vengano adottate misure complementari di compensazione.

Nelle lavanderie la norma prescrive di non superare durante tutto l'anno le soglie massime di temperatura ambiente riportate di seguito:

- zona sporca: 26 °C¹
- zona pulita: 30 °C

Questi valori sono determinati in conformità al quaderno tecnico SIA SNR 592024 (siti di produzione con lavoro di precisione / non affinato esposto a sollecitazione termica).

Misure di protezione

Quando tali temperature vengono superate, ad esempio in estate, si raccomanda di adottare le seguenti misure (secondo il principio TOP), così da ridurre al minimo gli effetti sulla salute dei lavoratori:

Misure tecniche

- Rinfrescare i locali durante la notte.
- Proteggere i locali dall'irraggiamento solare (tende esterne).
- Posizionare gli impianti con elevati carichi termici il più lontano possibile dalle zone di lavoro (ad esempio, convogliando verso l'alto il calore residuo, collocando gli impianti per quanto possibile sotto il tetto).

Adeguamenti organizzativi

- Ridurre il ritmo di lavoro.
- Consentire ai lavoratori di alternarsi nelle loro attività in azienda (job rotation).
- Consentire frequenti interruzioni del lavoro (retribuite), in modo che i lavoratori possano riposarsi in locali o zone più freschi.

Misure personali

- Mettere a disposizione acqua o altre bevande adatte.
- Ricordare ai lavoratori di bere prima di avvertire la sete.

Alle donne incinte si applicano speciali misure di protezione (capitolo 8).

Per maggiori informazioni su ventilazione e clima

- Indicazioni relative alle ordinanze 3 e 4 concernenti la legge sul lavoro, OLL3, artt. 16 e 17
- Scheda tematica Suva «Calore» www.suva.ch/medicina-del-lavoro > Schede tematiche
- Promemoria SECO, «Lavorare al chiuso quando fa molto caldo... attenzione!» www.seco.admin.ch > Pubblicazioni > Lavoro > Condizioni di lavoro

¹ Riguardo ai carichi termici, la zona sporca è regolamentata in maniera più severa rispetto alla zona pulita, dal momento che nella zona sporca la biancheria viene selezionata da lavoratori a cottimo e dunque il potenziale di pericolo è più elevato. Tale zona si trova inoltre in locali separati, con un proprio sistema di ventilazione, e di norma è notevolmente meno ampia della zona pulita. La ventilazione è tecnicamente più semplice da realizzare.

3.3 Rumore

Contro i rumori fastidiosi e pericolosi per l'udito nonché contro la trasmissione di oscillazioni (scosse, vibrazioni), i datori di lavoro sono tenuti ad adottare le misure necessarie in base allo stato della tecnica.

Per tutti i posti di lavoro occorre attenersi ai valori indicativi per il rumore in funzione delle attività (tabella 2) nonché ai valori indicativi per i rumori di fondo conformemente al rispettivo utilizzo (vedi opuscolo «Valori acustici limite e di riferimento», www.suva.ch/86048.i).

Nello specifico, per le lavanderie occorre garantire il rispetto del valore indicativo in funzione dell'attività LEX di 85 dB(A) presso tutti i posti di lavoro permanenti. A tale scopo è necessario adottare misure di acustica architettonica (soffitto acustico e separazione delle zone rumorose da quelle silenziose) e misure tecniche di protezione dal rumore in corrispondenza delle sorgenti di rumore. I macchinari e i posti di lavoro molto rumorosi devono essere allestiti in locali acusticamente separati.

Protezione della maternità

Le donne incinte non possono essere occupate in posti di lavoro con un livello di esposizione al rumore LEX, 8h di 85 dB(A) o superiori. Le sollecitazioni dovute agli infrasuoni o agli ultrasuoni devono essere analizzate separatamente (vedi Ordinanza sulla protezione della maternità del 27 marzo 2001, art. 11).

Per tutti i locali con posti di lavoro permanenti occorre dimostrare di aver soddisfatto il requisito minimo di acustica ambientale (vedi le Indicazioni relative all'OLL 3), cosa che di norma è possibile solo utilizzando rivestimenti antirumore sui soffitti dei locali di lavoro.

Tabella 2

Gruppo	Attività	Esigenze normali LEX in dB(A)	Esigenze elevate LEX in dB(A)
1	Attività industriali e commerciali	<85	≤75
2	Attività generiche d'ufficio e attività affini nella produzione e nella sorveglianza	≤65	≤55
3	Attività prevalentemente intellettuali che richiedono un'elevata concentrazione	≤50	≤40

Valori indicativi per il rumore in funzione delle attività. Secondo le indicazioni relative all'ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro (LL), i valori indicativi comprendono tutte le immissioni sonore presenti sul posto di lavoro, ad eccezione delle comunicazioni proprie (colloqui con altre persone, suono del telefono, segnali acustici ecc.)

- Esigenze normali: valori di riferimento a cui attenersi nella maggior parte dei casi di applicazione.

- Esigenze elevate: valori indicativi in funzione della riduzione del rumore. Tali valori indicativi si applicano anche alle attività con esigenze elevate in termini di prestazioni, qualità del lavoro e particolare concentrazione.

Maggiori informazioni sul rumore

- Indicazioni relative alle ordinanze 3 e 4 concernenti la legge sul lavoro, OLL3, art. 22
- Lista di controllo «Rumore sul posto di lavoro», www.suva.ch/67009.i
- Opuscolo «Belästigender Lärm am Arbeitsplatz» (disponibile in tedesco e in francese) www.suva.ch/66058.d
- Opuscolo «Valori acustici limite e di riferimento», www.suva.ch/86048.i

4 Riduzione del sovraccarico biomeccanico

Per tutelare i propri lavoratori da sovraccarichi biomeccanici dannosi, è necessario ridurre le sollecitazioni, instaurando condizioni di lavoro favorevoli e mettendo a disposizione ausili adeguati. I lavoratori non devono essere sovraccaricati sul piano fisico, dunque occorre organizzare il lavoro di conseguenza nonché istruire il personale a manipolare i carichi pesanti in modo da non affaticare il corpo.

4.1 Valutazione del sovraccarico biomeccanico

È possibile valutare le sollecitazioni sull'apparato locomotore durante il lavoro con i seguenti strumenti:

Posture e altre sollecitazioni

- Controllo del sovraccarico biomeccanico alla postazione di lavoro, www.suva.ch/66128.i
- Strumento di valutazione SECO, numero d'ordinazione 710.069

Movimentazione di carichi

- Valutazione del sovraccarico biomeccanico: Movimentazione di carichi, www.suva.ch/88190.i
- Valutazione del sovraccarico biomeccanico. Spinta e traino di carichi con mezzi di movimentazione su ruote, www.suva.ch/88293.i

4.2 Misure

Qualora si rilevino carenze nelle condizioni di lavoro, occorre adottare le misure necessarie per eliminarle. Le seguenti pubblicazioni forniscono informazioni al riguardo:

- Seduti o in piedi? L'architettura ergonomica dei posti di lavoro, www.suva.ch/44075.i
- Sollevare e trasportare correttamente i carichi, www.suva.ch/44018.i

Le misure da adottare devono essere incentrate su una concezione dei posti di lavoro e un'organizzazione del lavoro che evitino l'affaticamento. Di conseguenza, occorre adottare misure (secondo il principio TOP) mirate a raggiungere i seguenti obiettivi:

Premesse tecnicamente favorevoli

- Sono disponibili ausili adeguati e vengono utilizzati, anche se in un primo momento può sembrare che rallentino il lavoro.
- Gli spazi a disposizione consentono di muoversi liberamente.
- L'organizzazione del posto di lavoro consente di eseguire le attività manuali ricorrenti il più possibile all'altezza delle anche, mai ad altezze superiori al torace o inferiori al ginocchio.
- I posti di lavoro sono concepiti in modo che i carichi non debbano essere sollevati sotto il ginocchio, oltre l'altezza delle spalle o lontano dal corpo.
- Gli ausili sono regolarmente sottoposti a manutenzione e funzionano senza problemi (ad esempio, le ruote dei carrelli portabiancheria).
- Le superfici di appoggio sono antiscivolo ed eventualmente munite di tappeti antifatica.

Organizzazione del lavoro

- Il personale si alterna regolarmente ai vari posti di lavoro con diversi profili di sovraccarico biomeccanico (job rotation, ad esempio ogni ora).
- Le interruzioni del lavoro sono apprezzate pause di riposo, che contribuiscono a mantenere la capacità di rendimento dei lavoratori. A tale scopo sono utili anche pause programmate per il caffè e per i pasti.
- I lavoratori trasportano carichi pesanti in due.

Misure di protezione individuale

- In azienda vengono regolarmente ripetute le istruzioni riguardanti tecniche non affaticanti per lavorare con apparecchi e movimentare carichi, ad esempio mediante workshop in team, eventualmente coinvolgendo esperti esterni.
- Ai lavoratori vengono messi a disposizione indumenti protettivi e calzature adeguate.

Alle donne incinte si applicano speciali misure di protezione (capitolo 8).

Maggiori informazioni in materia di sovraccarico biomeccanico / ergonomia

- Indicazioni relative alle ordinanze 3 e 4 concernenti la legge sul lavoro, OLL 3, artt. 23-25
- Controllo del sovraccarico biomeccanico alla postazione di lavoro, www.suva.ch/66128.i

5 Prevenzione degli effetti delle sostanze chimiche

Occorre prevenire l'insorgenza di malattie professionali provocata da detersivi e disinfettanti riducendo al minimo i contatti epidermici con queste sostanze chimiche nella propria azienda. Si raccomanda di evitare anche l'inhalazione di vapori e aerosol di queste sostanze, adottando misure adeguate.

5.1 Principi

Quando si utilizzano detersivi, disinfettanti e altre sostanze pericolose, occorre attenersi anzitutto ai seguenti principi:

- ove possibile, dosare automaticamente le sostanze pericolose;
- per il dosaggio, attenersi alle prescrizioni dei fornitori e dei fabbricanti;
- quando un contatto epidermico non può essere escluso, indossare sempre guanti adeguati;
- quando sono possibili spruzzi negli occhi, indossare sempre la relativa protezione;
- non utilizzare disinfettanti spray, ma pulire le superfici per strofinamento;
- eseguire attività che prevedono l'uso di sostanze volatili o con formazione di aerosol solo in ambienti ben ventilati. Se si utilizzano disinfettanti ad alta concentrazione su grandi superfici, indossare adeguate maschere di protezione delle vie respiratorie.

5.2 Compiti dei superiori e degli addetti alla sicurezza

- Si raccomanda di redigere istruzioni di lavoro scritte e istruire il personale periodicamente con l'aiuto della scheda di dati di sicurezza.
- Se necessario, richiamare l'attenzione sull'uso dei dispositivi di protezione individuale servendosi di pittogrammi.
- Redigere e attuare anche un piano di protezione della pelle e di igiene delle mani.

Insieme alla trasmissione di conoscenze sulle sostanze chimiche, l'istruzione periodica del personale deve prevedere anche le misure di primo soccorso e la procedura in caso di avaria.

Alle donne incinte si applicano speciali misure di protezione (capitolo 8).

Maggiori informazioni sulle sostanze chimiche

- Lista di controllo «Acidi e liscive», www.suva.ch/67084.i
- Opuscolo «Sostanze pericolose: tutto quello che è necessario sapere», www.suva.ch/11030.i
- Verhütung gesundheitlicher Gefahren bei der Desinfektion von Flächen und Instrumenten in Spital und Praxis (disponibile in tedesco e francese), www.suva.ch/2869-23.d

6 Raccolta, deposito e trasporto in sicurezza di biancheria sporca

Occorre attenersi alle misure riportate in questo capitolo per non mettere in pericolo la salute dei lavoratori durante le operazioni di raccolta, deposito e trasporto della biancheria.

6.1 Corpi estranei, pericolo di lesioni

Chi consegna biancheria sporca in lavanderia deve prima rimuovere tutti i corpi estranei, anzitutto oggetti che possono provocare lesioni, ad esempio aghi per iniezione o altri oggetti appuntiti.

6.2 Polvere

Nel trattare la biancheria, evitare il più possibile la formazione di vortici di polvere. Non comprimere né lanciare i sacchi di biancheria.

6.3 Imballaggio per il trasporto

Provvedere alla raccolta e al trasporto di biancheria sporca proveniente da settori ad alto rischio di infezione² con ausili adeguati, a seconda del grado di sporco.

Biancheria asciutta normalmente sporca

La biancheria normalmente sporca viene imballata negli appositi sacchi tradizionali, così come previsto dal sistema di smistamento della lavanderia.

Biancheria molto sporca (alto rischio di infezione)

La biancheria molto sporca e bagnata (feci, vomito, sangue ecc.) o la biancheria contaminata da attacchi di dissenteria acuta viene imballata in sacchi per biancheria o contenitori ermetici, antistrappo e appositamente contrassegnati. Esempio: sistema a doppio sacco contrassegnato in colore.

Biancheria ad alto rischio di infezione / di contagio

La biancheria di pazienti affetti da malattie altamente contagiose (SARS, febbre emorragica ecc.) viene smaltita separatamente, secondo l'apposito piano previsto dagli istituti sanitari, e non deve essere trattata in lavanderia.

Il sistema a doppio sacco consente di inserire il primo sacco di biancheria sporca da trasportare in un secondo sacco non contaminato esternamente. Inoltre, una volta giunto in lavanderia, il sacco interno può essere direttamente avviato al processo di disinfezione senza bisogno di aprirlo.

Se ci si attiene a quanto qui descritto nel trattare la biancheria, non è necessario contrassegnare ulteriormente la biancheria di pazienti in isolamento (isolamento da contatto, goccioline o aerosol) e pazienti con infezioni da norovirus. Tale procedura deve essere concordata tra l'addetto alla consegna della biancheria e la lavanderia.

Per garantire una manipolazione sicura della biancheria sporca, l'azienda deve elaborare un piano di sicurezza e le relative istruzioni di lavoro.

Alle donne incinte si applicano speciali misure di protezione (capitolo 8).

² Biancheria proveniente da ospedali, infermerie e ambulatori delle case di cura, laboratori medici, cliniche veterinarie e istituti di anatomia patologica

7 Prevenzione delle malattie infettive

7.1 Misure tecniche e costruttive

Separazione delle zone

Per motivi igienici, la zona pulita e la zona sporca devono essere strutturalmente separate. Se possibile, ciascuna deve essere dotata di un proprio accesso o essere collegata all'altra zona mediante un'unità di decontaminazione per il personale.

Le lavanderie che non dispongono di una separazione architettonica delle due zone devono accertarne o farne accertare la fattibilità.

Superfici nella zona sporca

Nella zona sporca è necessario pulire e disinfettare accuratamente pavimenti, pareti, superfici esterne degli impianti e piani di lavoro.

Impianti di ventilazione e aspirazione

Gli impianti di ventilazione e aspirazione non devono compromettere la salute dei lavoratori. Pertanto, devono essere realizzati in modo tale da non reimmettere l'aria impura nei locali dai quali è stata aspirata o in altri locali. La ventilazione della zona sporca deve avvenire dall'alto verso il basso.

L'impiego supplementare di aspiratori da banco contribuisce a evitare la propagazione di germi durante lo smistamento della biancheria.

Passaggi tra le zone

Per i passaggi del personale tra la zona pulita e quella sporca occorre predisporre apposite unità di decontaminazione. Tali unità devono essere dotate di dispositivi per la disinfezione delle mani nonché per la conservazione degli indumenti di protezione³. Nella zona sporca devono essere disponibili postazioni di lavaggio e disinfezione delle mani, possibilmente senza rubinetti da azionare a mano. Tali postazioni devono essere inoltre dotate di dispenser per detersivi e disinfettanti nonché di asciugamani monouso.

Pulizia dei recipienti di trasporto

Prima di passare alla zona pulita, tutti i recipienti di trasporto presenti nella zona sporca, come carrelli a griglia o casse in plastica, devono essere lavati e disinfettati, ad esempio con acqua e vapore bollenti. Di solito ciò avviene meccanicamente attraverso un tunnel di lavaggio (in inglese «cartwash»).

Spogliatoi

Occorre prevedere armadietti separati per l'abbigliamento da lavoro e quello per il tempo libero.

7.2 Misure organizzative

Istruzione

È necessario istruire periodicamente il personale sul pericolo rappresentato dagli agenti infettivi e sulle relative misure di protezione, includendo anche il personale addetto alla manutenzione e alle pulizie.

Occorre stabilire opportune misure nell'eventualità che i lavoratori vengano a contatto con sangue o altri fluidi corporei e fornire loro informazioni al riguardo.

Trattamento della biancheria

Per prevenire la propagazione di germi e il rischio di lesioni, non è consentito lanciare, scuotere né comprimere i sacchi di biancheria. Evitare il più possibile di lavorare con sacchi di biancheria aperti.

Nella zona sporca occorre ridurre al minimo la fase di smistamento della biancheria per la rimozione di oggetti. La Suva raccomanda di impiegare appositi ausili tecnici, come tavoli luminosi e pinze.

In linea di principio, la biancheria che implica un rischio di infezione potenzialmente elevato non deve essere pre-selezionata bensì sottoposta a una disinfezione termochimica preliminare.

³ Altre dotazioni o attrezzature come lavabi, spogliatoi, ventilazione separata dell'unità di decontaminazione ecc. non sono necessarie ma, a seconda della situazione aziendale, possono costituire proficue misure TOP.

Accesso alla zona sporca e comportamento da tenere

L'accesso alla zona sporca deve essere limitato alle persone autorizzate.

Le donne incinte e le madri che allattano nonché le persone immunodepresse non devono lavorare nella zona sporca.

Non è consentito mangiare, bere né truccarsi nella zona sporca.

Non toccare il viso con le mani e le maniche. Dopo aver tolto i guanti, disinfettare le mani. In caso di sporco visibile, lavare le mani.

Prima di lasciare la zona sporca, depositare gli indumenti protettivi nell'unità di decontaminazione e disinfettare le mani.

Disinfezione

Se un'attività prevede la disinfezione delle mani, non è consentito portare gioielli su mani e avambracci, nemmeno la fede nuziale. Le unghie devono essere tagliate corte.

Annotare le misure di pulizia e disinfezione (mani, superfici, apparecchi) in un piano di igiene e controllare che vengano rispettate.

7.3 Misure di protezione individuale

Indumenti di protezione

In linea di principio, il personale addetto alla zona sporca deve indossare indumenti di protezione sopra gli abiti da lavoro. Gli indumenti di protezione devono essere sostituiti almeno una volta alla settimana.

Guanti

Coloro che possono entrare in contatto con la biancheria sporca devono indossare guanti monouso (EN ISO 374-1). Per la selezione della biancheria sporca, la Suva raccomanda l'uso di guanti impermeabili antipuntura.

Maschere di protezione e occhiali di protezione

Nella normale attività, la combinazione ideale tra aspiratori da banco e ventilazione del locale consente di rinunciare all'obbligo di indossare maschere di protezione monouso.

Per la protezione dal contatto, le mascherine chirurgiche (protezione di bocca e naso) sono adatte all'uso.

Nel trattare biancheria molto sporca, occorre indossare maschere di protezione delle vie respiratorie almeno della classe FFP2 e occhiali di protezione. Ciò vale anche per il trattamento di biancheria bagnata, pur se inserita in sacchi chiusi.

Si raccomanda di istruire il personale sul corretto posizionamento delle maschere e di verificarlo.

Protezione della pelle

Attenersi alle misure generali di protezione e cura della pelle.

www.suva.ch/protezione-pelle

7.4 Misure di medicina del lavoro

Visite mediche

Per il personale addetto alla zona sporca, la Suva raccomanda una visita medica prima di iniziare l'attività al fine di accertare se vi è un maggiore rischio di infezione a causa di patologie esistenti o se le difese immunitarie della persona interessata sono insufficienti. Inoltre, occorre valutare la copertura vaccinale esistente, procedendo all'occorrenza alle necessarie vaccinazioni in base all'attuale calendario vaccinale svizzero.

Vaccini contro le malattie trasmissibili per via ematica

Il personale addetto alla zona sporca o quello che può entrare in contatto con sangue e fluidi corporei infettivi deve essere vaccinato contro l'epatite B.

L'esito positivo della vaccinazione deve essere verificato mediante determinazione degli anticorpi anti-HBs e documentato.

Per maggiori informazioni, consultare la pubblicazione «Prevenzione delle malattie infettive trasmesse per via ematica in ambito sanitario» (www.suva.ch/2869-30.i).

La Suva raccomanda di vaccinarsi anche contro l'epatite A.

7.5 Misure in caso di contatto con sangue e altri fluidi corporei

Misure immediate

In caso di ferite da punta e da taglio o di contatto con fluidi attraverso aree della pelle altrimenti danneggiate, occorre lavare immediatamente con abbondante acqua e sapone le parti interessate e disinfettarle.

In caso di spruzzi sulle mucose (bocca, naso, occhi), sciacquarle immediatamente con abbondante acqua.

Segnalazione

Tali contatti possono comportare un rischio di infezione da epatite B, epatite C, HIV o altri agenti patogeni trasmissibili per via ematica. Di conseguenza, occorre informare immediatamente il proprio superiore e consultare il medico competente.

Misure sanitarie

Il medico competente deve accertare il rischio di infezione e adottare le misure necessarie.

Maggiori informazioni sulle malattie infettive

- Prevenzione delle malattie infettive trasmesse per via ematica in ambito sanitario, www.suva.ch/2869-30.i
- Esposizione a HIV, HBV, HCV – Prime misure, www.suva.ch/2869-36.i

8 Protezione della maternità

L'Ordinanza sulla protezione della maternità elenca le attività e le condizioni di lavoro che possono mettere in pericolo le donne incinte, le madri che allattano e i loro bambini.

Nelle lavanderie sono presenti diverse attività e condizioni di questo tipo. Di conseguenza, prima di impiegare donne incinte o donne che allattano, occorre procedere a una valutazione dei rischi tramite uno specialista della sicurezza sul lavoro (MSSL) e stabilire opportune misure di protezione. Solo dopo l'attuazione delle misure di protezione necessarie, una donna incinta o una madre che allatta può essere occupata in questi posti di lavoro.

Al momento dell'assunzione, tutte le donne devono essere informate dei pericoli particolari che riguardano le donne incinte, invitandole inoltre a comunicare tempestivamente un'eventuale gravidanza, in modo da poter adottare le necessarie misure di protezione.

I datori di lavoro che violano le disposizioni di protezione speciale delle lavoratrici intenzionalmente o per negligenza sono punibili.

Si applicano inoltre le seguenti disposizioni:

Ore di lavoro e di riposo

- Nessuna ora supplementare e max. 9 ore al giorno fino al termine dell'allattamento.
- Per i lavori in piedi, a partire dal 4° mese di gravidanza sono previsti:
 - periodo di riposo giornaliero di 12 ore;
 - pause supplementari di 10 minuti ogni 2 ore di lavoro. Dal 6° mese di gravidanza, il lavoro in piedi è consentito solo per 4 ore al giorno.
- Il lavoro notturno o a turni è consentito solo previa attuazione di misure di protezione (per non più di 3 turni di notte consecutivi). A partire da 8 settimane prima del parto, il lavoro tra le 20:00 e le 6:00 non è più consentito.
- Il lavoro a cottimo o cadenzato non è consentito.

Sovraccarico biomeccanico

- Per il sollevamento di carichi, sono previsti i seguenti limiti di peso:
 - regolarmente non più di 5 kg;
 - occasionalmente non più di 10 kg;
 - a partire dal 7° mese di gravidanza non più di 5 kg.
- Non sono consentiti: movimenti e posizioni del corpo che causano affaticamento precoce; effetti di forze esterne sul corpo provocati da urti, vibrazioni e scosse.

Condizioni ambientali

- Le donne incinte devono lavorare a temperature max. di 28 °C (temperatura ambiente).
- Livelli di pressione sonora di 85 dB(A) (LEX, 8 ore) o superiori non sono consentiti.

Pericoli chimici e biologici

- L'esposizione a microrganismi non deve comportare danni per la madre o il bambino.
- L'esposizione a sostanze chimiche pericolose non deve comportare danni per la madre o il bambino. In caso di sostanze particolarmente tossiche sussiste un divieto di occupazione (l'elenco è contenuto nell'Ordinanza sulla protezione della maternità).
- Nessun accesso a locali con atmosfera povera di ossigeno.

Maggiori informazioni sulla protezione della maternità

- Opuscolo «Maternità – protezione delle lavoratrici», www.seco.admin.ch/publicazione-maternita, numero d'ordinazione: 710.233.d/f/i
- Lista di controllo «Protezione della maternità al posto del lavoro»: www.seco.admin.ch/lista-di-controlle-protezione-della-maternita
- «La maternità in azienda. Guida per i datori di lavoro», www.seco.admin.ch/maternita-guida-datori-lavoro
- Tabella sinottica «Protezione della maternità e misure di protezione», www.seco.admin.ch/tabella-maternita

9 Riferimenti di legge

I riferimenti di legge per la sicurezza e la tutela della salute sul posto di lavoro sono:

- la **Legge sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF)** con le ordinanze e direttive subordinate, in particolare l'Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI);
- la **Legge sul lavoro (LL)** con l'ordinanza 3 subordinata (OLL 3).

Ai fini della tutela della salute fisica e psichica dei lavoratori nonché della prevenzione delle malattie professionali, tali riferimenti obbligano i datori di lavoro a prendere tutti i provvedimenti che l'esperienza ha dimostrato necessari, realizzabili secondo lo stato della tecnica e adeguati alle condizioni d'esercizio (art. 6 LL, art. 2 OLL 3, art. 82 LAINF).

In caso di pericoli particolari, la Direttiva CFSL n. 6508 (Direttiva MSSL) prevede di ricorrere agli specialisti della sicurezza sul lavoro per la valutazione di tali pericoli e la determinazione delle misure di protezione necessarie.

La Legge sul lavoro prescrive che le donne incinte e le madri che allattano vengano occupate in modo e in condizioni di lavoro tali da non pregiudicare la loro salute né quella del bambino (art. 35 LL). L'Ordinanza sulla protezione della maternità specifica i lavori pericolosi e gravosi (direttive, valori limite).

10 Maggiori informazioni

- Soluzione settoriale CFSL n. 59 sulla sicurezza e la tutela della salute nel settore della manutenzione dei tessili («Sicherheit und Gesundheitsschutz in Textilpflegebetrieben»), www.textilpflege.ch
 - CFSL: «Non c'è infortunio senza causa!» Sicurezza sul lavoro e tutela della salute – Manutenzione dei tessili www.suva.ch/6232.i
 - Lista di controllo OCIRT «Protezione della maternità al posto del lavoro», scaricabile all'indirizzo: www.seco.admin.ch
 - Empfehlungen zum Umgang mit infektiöser Wäsche im Gesundheitswesen, Verband Textilpflege Schweiz (VTS), www.textilpflege.ch
 - Umgang mit Wäsche aus Arbeitsbereichen mit erhöhter Infektionsgefährdung, Deutsche gesetzliche Unfallversicherung DGUV 203-084, gennaio 2016
- Panoramica sul tema della biancheria ospedaliera e delle fonti di infezione**
- Fijan S., Šostar-Turk S. (2012). Hospital Textiles, Are They a Possible Vehicle for Healthcare-Associated Infections? *International journal of environmental research and public health*, 9(9), 3330-3343
 - Schulster, L. (2015). Healthcare Laundry and Textiles in the United States: Review and Commentary on Contemporary Infection Prevention Issues. *Infection Control & Hospital Epidemiology*, 36(9), 1073-1088
 - Zastrow K.-D., Klein, P. (2016). Gefährliche Erreger in der Wäscherei. *Hohenstein-Wäscherei-Information* n. 206. 3a riedizione

Il modello Suva I quattro pilastri



La Suva è più che un'assicurazione perché coniuga prevenzione, assicurazione e riabilitazione.



Gli utili della Suva ritornano agli assicurati sotto forma di riduzioni di premio.



La Suva è gestita dalle parti sociali: i rappresentanti dei datori di lavoro, dei lavoratori e della Confederazione siedono nel Consiglio della Suva. Questa composizione paritetica permette di trovare soluzioni condivise ed efficaci.



La Suva si autofinanzia e non gode di sussidi.

Suva

Casella postale, 6002 Lucerna

Informazioni

Settore chimica, fisica ed ergonomia
Tel. 058 411 12 12
servizio.clienti@suva.ch

Download

www.suva.ch/66140.i

Titolo

Tutela della salute nelle lavanderie

La presente pubblicazione è stata realizzata con il supporto tecnico della Segreteria di Stato dell'economia SECO.

Riproduzione autorizzata, salvo a fini commerciali, con citazione della fonte.
Prima edizione: novembre 2019

Codice

66140.i (disponibile solo in formato PDF)